

IVA

L'acquisto di carburante va certificato con fattura elettronica di **EVOLUTION**

La **limitazione** all'esercizio della detrazione prevista per l'acquisto o l'importazione dei veicoli a utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della [lettera d\) dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#), per:

- l'acquisto di **carburanti** o **lubrificanti**;
- le spese di **custodia, manutenzione, riparazione** e **impiego**;
- le prestazioni di **noleggio, locazione** operativa e **leasing**;
- i **pedaggi stradali**.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della **commercializzazione e distribuzione dei carburanti**, il [comma 923 dell'articolo unico della L. 205/2017](#) ha aggiunto alla [lettera d dell'articolo 19-bis1](#) del decreto Iva il seguente periodo: *“L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal **pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”*.

Il nuovo obbligo è decorso a partire **dal 1° luglio 2018**.

Ciò significa che dal 1° luglio 2018, **ai fini della detrazione dell'Iva**, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di **benzina** e **gasolio**, effettuati presso i distributori stradali, **con mezzi che ne assicurino la tracciabilità**.

Secondo il **provvedimento 4 aprile 2018**, si considerano **idonei** a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

1. gli **assegni**, bancari e postali, circolari e non, nonché i **vaglia cambiari** e **postali**;
2. quelli **elettronici** previsti all'[articolo 5, D.Lgs. 82/2005](#), secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con **determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014**, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - **addebito diretto**;
 - **bonifico** bancario o postale;
 - **bollettino** postale;
 - **carte di debito**, di **credito**, **prepagate** ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'**addebito in conto corrente**.

Inoltre, sono considerati **mezzi di pagamento validi**:

- le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici **contratti di netting** che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
- le **carte** (ricaricabili o meno) e i **buoni**, che permettono alle imprese e ai professionisti di **acquistare esclusivamente** i carburanti e lubrificanti.

Ai sensi del successivo **comma 926**, sempre con decorrenza 1° luglio 2018, doveva essere **soppressa la scheda carburante**. Il Legislatore è però intervenuto con il D.L. 79/2018 **facendo slittare l'abrogazione della scheda carburante al 1° gennaio 2019**.

In particolare **dal 1° gennaio 2019**, ai fini della **detrazione** dell'Iva relativa agli **acquisti di carburante**, è necessario:

- oltre che effettuare il pagamento con mezzi tracciati;
- **entrare in possesso della fattura elettronica**. Il distributore – o la società petrolifera – è, infatti, obbligato a **certificare** l'acquisto con l'emissione della **fattura elettronica verso gli acquirenti soggetti passivi d'imposta**.

Nella [Scheda di studio](#) pubblicata in Evolution sono approfonditi i diversi aspetti della materia.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by volare, Grafico / Pirella